

Roma, 31.12.2014

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Fisco: i dati bancari spiati

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa che la Legge di Stabilità 2015, andando a modificare l'articolo 11 del DL n. 201/2011, prevede l'uso delle informazioni trasmesse dagli intermediari finanziari all'Agenzia delle Entrate per le analisi sul rischio evasione, nonché per agevolare i contribuenti nella compilazione del modello Isee.

A seguito della novità introdotta, e delle altre disposizioni emanate nel tempo, moltissimi sono quindi i dati in mano al Fisco relativi ai nostri rapporti con gli intermediari finanziari.

I dati bancari in mano al Fisco

Moltissime sono le informazioni che giungono al Fisco in merito ai nostri dati bancari. Richiamiamo brevemente, di seguito, i principali adempimenti che gli intermediari finanziari sono chiamati a rispettare.

Integrativa rapporti

Il D.L. "Salva Italia" (DL 201/2011) ha introdotto l'obbligo, per gli operatori finanziari, di comunicare all'Anagrafe Tributaria le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi.

La comunicazione è a carico degli operatori finanziari indicati all'articolo 7, sesto comma, del Dpr 605/1973, cioè:

- ↘ Banche,
- ↘ Poste italiane Spa,
- ↘ intermediari finanziari,
- ↘ imprese di investimento,
- ↘ organismi di investimento collettivo del risparmio,
- ↘ società di gestione del risparmio,

↳ ogni altro operatore finanziario.

INTEGRATIVA RAPPORTI: I DATI TRASMESSI AL FISCO

↳ I **dati identificativi del rapporto**, compreso il relativo codice univoco, riferito al soggetto, persona fisica o non fisica, che ne ha la disponibilità e a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti

↳ i dati relativi ai **saldi del rapporto**, distinti in **saldo iniziale al 1° gennaio** e **saldo finale al 31 dicembre**, dell'anno cui è riferita la comunicazione

↳ il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti accesi nel corso dell'anno; il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura, per i rapporti chiusi nel corso

↳ i dati relativi agli **importi totali delle movimentazioni** distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua.

Dal 1° gennaio 2014 il Fisco può quindi disporre di tutti questi dati senza alcuna specifica richiesta ai contribuenti o agli intermediari finanziari.

NOVITÀ - La **Legge di Stabilità 2015** è intervenuta sulla comunicazione in oggetto prevedendo che

- ✓ **i dati trasmessi potranno essere direttamente utilizzati per le analisi del rischio di evasione;**
- ✓ le informazioni di cui sopra dovranno essere **integrate del valore medio di giacenza annuo** di depositi e conti correnti bancari e postali, così che il dato da inserire nell'Isee possa essere fornito direttamente dall'Agenzia delle Entrate, senza necessità di complessi calcoli da parte del contribuente;
- ✓ La stessa giacenza media potrà essere utilizzata in sede di **controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica ai fini della compilazione dell'Isee.**

Comunicazione mensile all'Anagrafe Tributaria

Così come previsto dall'art. 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2007, gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare all'Anagrafe Tributaria i seguenti dati:

- ↳ **i dati identificativi**, compreso il codice fiscale, **del soggetto persona fisica o non fisica titolare del rapporto.**
- ↳ nel caso di rapporti intestati a più soggetti, i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di tutti i contitolari del rapporto;
- ↳ i dati relativi alla **natura e tipologia del rapporto, la data di apertura, modifica e chiusura.**

Più precisamente le modifiche intervenute nelle informazioni sopra elencate devono essere trasmesse dagli operatori finanziari ogni mese, con riferimento al mese precedente.

I dati e le notizie raccolti possono essere utilizzati nei casi dei soggetti nei cui confronti sono avviate le attività istruttorie per l'esecuzione delle indagini finanziarie.

Le altre informazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate

Oltre alle comunicazioni appena richiamate moltissime altre sono le informazioni che gli operatori finanziari sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate.

Richiamiamo, nello schema che segue, alcuni dei principali adempimenti.

Lo spesometro	Gli operatori finanziari devono comunicare i dati delle <u>operazioni Iva di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate attraverso carte di credito, di debito o prepagate</u> (moneta elettronica).
Monitoraggio fiscale delle operazioni con l'estero	Gli intermediari finanziari devono inviare i dati relativi ai <u>trasferimenti da o verso l'estero di importo pari o superiore a 15mila euro</u> , anche attraverso movimentazione di conti, eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni.

<p align="center">Dati antiriciclaggio al Fisco (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2014)</p>	<p>Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di repressione delle evasioni fiscali internazionali, l'Unità centrale per il contrasto all'evasione internazionale (UCIFI) e i reparti speciali della Guardia di finanza, possono richiedere agli intermediari finanziari <u>i dati delle operazioni intercorse con l'estero per masse di contribuenti.</u></p> <p>Il nuovo provvedimento riguarda principalmente le società di capitali e le società di persone diverse dalle società semplici, che effettuano operazioni con l'estero di importo superiore a 15.000 euro (sia che si tratti di un singola operazione che di più operazioni frazionate).</p>
<p align="center">Indagini finanziarie</p>	<p><u>Gli uffici ispettivi dell’Agenzia delle Entrate possono formulare richiesta, previa autorizzazione, di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata.</u></p> <p>Banche, Poste, e gli altri intermediari finanziari sono tenuti a dar seguito alla richiesta entro i 30 giorni successivi.</p> <p>Ai sensi del comma 7 dell’articolo 32 del DPR 600/73, l’operatore finanziario che ha ricevuto la richiesta delle informazioni deve darne notizia immediata al contribuente.</p>
<p align="center">Dati da trasmettere per il 730 precompilato</p>	<p>Al fine di consentire l’individuazione dei dati da inserire nel modello 730 precompilato, i soggetti interessati saranno tenuti a trasmettere le informazioni relative agli interessi passivi per contratti di mutuo, ai contributi previdenziali, ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi.</p> <p>I dati che saranno trasmessi per il modello 730 precompilato potranno essere utilizzati anche a valutare la capacità contributiva del contribuente.</p>

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍